



ATTI UFFICIALI



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2006

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità - Principi ispiratori

1.1 Nel rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico il presente Regolamento, insieme agli strumenti urbanistici vigenti, disciplina lo svolgimento delle attività agricole anche se esercitate non professionalmente e più in generale le attività che si svolgono nell'ambiente rurale.

1.2 Questo Regolamento favorisce lo sviluppo di un'attività agricola multifunzionale e di qualità, persegue la tutela del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e del paesaggio.

Un particolare rilievo viene dato alla possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e dell'insediamento umano.

Articolo 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme

2.1 Per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 1 il presente Regolamento detta norme in materia di:

- conduzione, custodia, pascolo e trattamento degli animali;
- accesso e passaggio nei fondi altrui, prevenzione dei furti in agricoltura;
- circolazione stradale nelle zone agricole;
- tutela di fossi e canali, delle strade e degli altri manufatti;
- tutela delle acque pubbliche superficiali, dei fossi o canali di scolo e di irrigazione;
- disciplina dei piantamenti di alberi sul confine tra privati;
- malattie delle piante e del bestiame;
- igiene, decoro e sicurezza delle campagne e degli insediamenti rurali;
- tutela della fauna, della flora e dei prodotti selvatici.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

3.1 Questo Regolamento si applica su tutte le zone agricole del territorio comunale come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano regolatore generale del Comune e relative Norme di attuazione (ed anche in tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività di tipo agricolo-rurale.)

Articolo 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza

4.1 Il Sindaco, massimo organo di Polizia Municipale, vigila sul corretto espletamento delle funzioni istituzionali di polizia rurale.

4.2 Il servizio di Polizia rurale è svolto da Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, Ufficiali ed Agenti di P.S. e di P.G., guardie forestali, guardie faunistico-venatorie, guardiacaccia, guardiapesca e altri soggetti aventi titolo sulla base di leggi o regolamenti comunali.

Articolo 5 - Ordinanze

5.1 La tutela delle finalità indicate all'articolo 1 è perseguita anche mediante ordinanze, generali o rivolte a singoli soggetti, emanate dal Responsabile di Ripartizione incaricato o dal Sindaco a seconda delle rispettive competenze come stabilite dall'Ordinamento degli enti locali.

TITOLO II
CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 6 - Guida e custodia degli animali

6.1 Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nel Codice della Strada per la circolazione su strada dei veicoli a trazione animale e per la circolazione degli animali da tiro, da soma e da sella, delle greggi e degli armenti, possono in via generale condurre o guidare animali da tiro, da soma e da sella, veicoli a trazione animale, mandrie ed armenti soltanto persone che abbiano compiuto i quindici anni, siano idonee per requisiti fisici e psichici e siano in possesso di conoscenze adeguate a comprendere i comportamenti e le esigenze degli animali, nonché a curarne all'occorrenza il loro soddisfacimento.

Articolo 7 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali

7.1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale esperto e in numero sufficiente ad impedire che rechi molestie o danni ai passanti, ai fondi limitrofi, alle infrastrutture.

7.2 Durante il trasferimento degli animali e durante il pascolo, le persone e i mezzi che si trovano a transitare in prossimità degli animali e quelle che li custodiscono devono rispettare le prescrizioni del codice della strada e ancora evitare grida, salvo quelle necessarie al governo degli animali, suoni, rumori e qualsiasi comportamento li possa fare adombrare, con pericolo per le persone e le cose.

Articolo 8 - Divieti di pascolo

8.1 La sosta e il pascolo di animali di qualsiasi specie sono sempre vietati nei boschi naturali e similnaturali.

8.2 Il pascolo non può essere esercitato su terreno altrui senza il consenso del proprietario del fondo.

8.3 E' anche vietato:

- a) condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle rive di fiumi, torrenti, canali, bealere, rii e simili, lanche e bracci morti fluviali nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade;
- b) far scendere il bestiame sulle scarpate delle strade per abbeverarlo nei fossi e canali laterali;
- c) far pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuovo impianto e in quelli di rinnovazione naturale o impianto industriale, per 5 anni se in zone di bosco ceduo e per 10 anni in tutti i luoghi percorsi da incendi boschivi, la cui tutela e controllo sono sottoposti alle leggi forestali;
- d) lasciare al pascolo tori, scrofe, verri ed altri animali con l'istinto di cozzare, calciare, mordere, su fondi non recintati in modo adeguato ad impedirne l'uscita o a recare danni agli altri animali;
- e) far pascolare il bestiame nelle ore notturne, salvo che il pascolo avvenga su fondi interamente recintati in modo adeguato ad impedirne lo sbandamento.

Articolo 9 - Pastori itineranti

9.1 I pastori itineranti con greggi o armenti, al loro arrivo nel territorio comunale, devono comunicare al Sindaco la località dove hanno fissato la dimora, allegando l'autorizzazione del proprietario del fondo in godimento per il pascolo, il certificato sanitario della mandria o del gregge, la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal gregge o mandria nonché l'entità, la composizione della mandria o del gregge e l'elenco del personale alle loro dipendenze.

9.2 Ogni spostamento della mandria o gregge in fondi diversi dovrà essere comunicato al Comune 48 ore prima e, nel caso si renda necessario per motivi di ordine sanitario, il Sindaco adotterà i provvedimenti di diniego.

9.3 I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sul territorio comunale sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Veterinaria e di Polizia Urbana. Il transito dovrà eseguirsi percorrendo la strada più breve e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate.

9.4 Nel caso che pastori, margari o caprai di questo Comune intendano trasferire il bestiame nei pascoli estivi, lo stesso dovrà essere visitato almeno 3 giorni prima dal Servizio Veterinario.

Articolo 10 - Rispetto e tutela degli animali

10.1 In conformità a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.

10.2 E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o per dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuoterli, sottoporli a fatiche eccessive, costringerli a lavori e cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi malattie o incidenti che provocano loro sofferenze, tenerli in posizioni o condizioni tali da recare loro sofferenza e comunque recare loro sofferenze inutili.

10.3 In particolare per quanto concerne i cani detenuti nelle cascine si fa richiamo a quanto previsto dall'articolo 62.2.

10.4 Non sono considerate maltrattamento le attività venatorie e piscatorie ammesse dalla vigente normativa, le normali pratiche relative agli animali da allevamento (ad esempio castrazione, macellazione), le attività poste in essere per il controllo delle popolazioni di animali domestici o selvatici nel contesto delle pratiche normalmente ammesse (sterilizzazione, derattizzazione e simili) o di specifici programmi approvati dagli enti competenti, quali ad esempio i piani di abbattimento faunistico-venatori per cinghiali.

10.5 Non sono considerate maltrattamento le pratiche normalmente ammesse per il contenimento degli animali pericolosi.

TITOLO III

ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI

PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

Articolo 11 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli

11.1 L'ingresso o il passaggio sui fondi agricoli altrui anche se incolti e/o non recintati è vietato senza il consenso del proprietario, salvo l'esercizio di servitù di passaggio e lo svolgimento della caccia.

11.2 A tutela del proprio fondo l'avente diritto può sempre esporre cartelli con la scritta "proprietà privata - divieto di accesso".

11.3 Non costituisce violazione del comma 1 del presente articolo l'accesso ad una strada privata qualora all'inizio della stessa non sia apposto un cancello o una sbarra o anche soltanto un cartello con l'indicazione che si tratta di proprietà privata e che l'accesso è vietato.

Articolo 12 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi

12.1 Il diritto di passaggio sui fondi altrui a piedi, con animali sciolti o aggiogati o ancora con i moderni mezzi meccanici, deve essere esercitato con le normali cautele necessarie per limitare per quanto possibile danni ai fondi, alle colture, ai frutti pendenti.

Articolo 13 - Spigolatura ed atti consimili

13.1 Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare o raspolare sui fondi altrui.

Articolo 14 - Frutti di piante sul confine

14.1 I frutti delle piante sul confine appartengono al proprietario o usufruttuario o affittuario delle piante stesse e nessuno può prenderne possesso senza il consenso dell'avente diritto.

14.2 I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o su aree pubbliche da rami sporgenti sugli stessi appartengono rispettivamente al proprietario del fondo o a chi li raccoglie.

Articolo 15 - Prevenzione dei furti in agricoltura

15.1 Salvo che la legge disponga diversamente, i prodotti del suolo, anche se spontanei, appartengono al proprietario, usufruttuario o conduttore del fondo che li ha generati.

15.2 Gli incaricati della vigilanza che sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti o macchinari agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso alle azioni previste dal Codice Penale, informandone l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 16 - Custodia degli animali da cortile

16.1 Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 11 sul benessere animale, conigli, pollame e animali da cortile di qualsiasi specie devono essere contenuti in modo da impedire che si introducano nei fondi altrui o sulle strade.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

Articolo 17 - Circolazione stradale nelle zone agricole

17.1 La circolazione sulle strade rurali di animali, mandrie, greggi, veicoli e macchine operatrici di qualsiasi genere è disciplinato dal Codice della strada vigente.

Articolo 18 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse

18.1 I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti o dai privati proprietari e dal Comune per le strade vicinali di uso pubblico.

18.2 I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.

Articolo 19 - Distanza dei piantamenti dalle strade

19.1 Fuori dai centri abitati, nelle zone agricole, la distanza di alberi, siepi e simili dalle strade di cui alle lettere a,b,c,d,e,f di cui all'articolo precedente è regolata dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR 495 del 1992).

Articolo 20 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade

20.1 Gli obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico sono regolati dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, anche per quanto concerne l'apertura di nuovi accessi.

20.2 Le disposizioni citate regolano principalmente:

- la tenuta dei canali laterali alle strade;

- la condotta di acque nei fossi laterali;
- l'irrigazione dei terreni adiacenti alle strade;
- la tenuta di siepi e piante laterali alle strade;
- la manutenzione delle ripe stradali;
- la rimozione di ramaglie ed alberi;
- la manutenzione dei cavalcafossi;
- la pulizia delle aree di rispetto dal confine;
- la pulizia delle aree edificabili non utilizzate.

Articolo 21 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico

21.1 I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro terreni sul lembo delle strade, in modo da danneggiare le strade stesse; devono quindi lasciare lungo le strade lo spazio per voltare l'aratro o altri mezzi agricoli. Detto spazio (capitagna) deve essere lavorato parallelamente alle strade.

21.2 I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime; qualora, peraltro, vengano a trovarsi nell'impossibilità per cause a loro non ascrivibili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'Autorità comunale per i provvedimenti che riterrà di adottare.

21.3 Lo scolo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alla medesima.

21.4 Qualora per speciali disposizioni non vi provveda il Comune, i fossi nelle strade rurali e comunali e rivi di scolo devono a cura e spese dei frontisti essere espurgati almeno una volta all'anno.

21.5 Ogni trascuranza sarà passibile di ammenda ed il Comune potrà far eseguire i lavori occorrenti a spese dell'inadempiente.

21.6 E' vietato scaricare materiale di rifiuto nei rii, nei fossi e comunque nei corsi d'acqua. I materiali di rifiuto, spazzature ed altro devono essere unicamente scaricati nei luoghi di discarica pubblica a ciò destinati.

Articolo 22 - Altre tutele delle strade

22.1 Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18, senza autorizzazione o concessione degli enti proprietari, è vietato eseguire opere, installare o rimuovere, depositare o ingombrare suolo appartenente alle strade e vie pubbliche o private gravate da servitù di uso collettivo, in modo da pregiudicare sia pure temporaneamente la libera circolazione o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

22.2 Gli alberi collocati a distanza non regolamentare dal confine delle strade di cui all'articolo 19, in zone pericolose per la sicurezza e per la libera circolazione, anche se esistenti da lunga data, dovranno essere abbattuti in esecuzione di ordinanza comunale adeguatamente motivata sotto il profilo della pubblica incolumità.

22.3 E' vietato danneggiare con il transito di veicoli e attrezzature agricole o con lo strascico di materiali, il sedime stradale, i ponti e le relative pertinenze.

22.4 E' vietato abbandonare su strade pubbliche o private di uso pubblico macerie edili e altri tipi di rifiuto.

22.5 E' fatto obbligo ai proprietari delle strade pubbliche e private di uso pubblico di tagliare rami e polloni che aggettano sulle strade, impedendo la vista o rendendo difficoltoso il passaggio, nonché di rimuovere i rami secchi o che comunque costituiscono un pericolo. Qualora i soggetti obbligati non vi provvedano entro il 15 maggio di ogni anno, dopo tale data il Comune provvederà direttamente addebitando ai proprietari le relative spese.

22.6 Nel caso in cui si renda necessario l'abbattimento di piante lungo le strade di uso pubblico è fatto divieto di rovesciarle sul lato della via, salvo che l'albero rimanga nella caduta al di là del fosso laterale della strada stessa e non arrechi danno o pericolo per il transito.

TITOLO V
TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI
IRRIGAZIONE

Articolo 23 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore

23.1 Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è utilizzata e salvaguardata secondo criteri di solidarietà.

23.2 Fanno parte dell'alveo (solco naturale o artificiale all'interno del quale scorre un corso d'acqua) e pertanto appartengono al demanio pubblico i ghiaioni e cioè quei sedimenti normalmente coperti da acque correnti che in qualche periodo dell'anno rimangono asciutti.

23.3 Appartengono al demanio pubblico i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una parte delle rive portandosi sull'altra, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

23.4 Se un fiume, torrente o rio si forma un nuovo letto abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

23.5 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai terreni abbandonati sia a seguito di eventi naturali sia per fatti artificiali indotti da attività antropiche ivi comprendendo anche terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

23.6 I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore costituiscono risorsa importante ai fini del paesaggio e della tutela del territorio.

Articolo 24 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

24.1 I fiumi e torrenti sono tutelati dalle leggi in materia.

24.2 Ai proprietari o conduttori di fondi confinanti con fiumi e torrenti non è consentito senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente asportare, alterare, rimuovere o tagliare la vegetazione spontanea della sponda o ripa.

Il taglio della vegetazione spontanea cresciuta in alveo o sulle sponde di rii e corsi d'acqua del reticolo idrografico minore è consentito ai proprietari o conduttori dei fondi confinanti, senza necessità di autorizzazione, purché eseguito in periodo non vegetativo.

24.3 Il prelievo dalle acque pubbliche a scopo di irrigazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.

24.4 È vietato abbandonare o gettare nei fiumi, torrenti, rii, canali di scolo e di irrigazione, corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, sfalci di qualsiasi genere, ramaglie o fogliame provenienti da potature di alberi, siepi e simili e rifiuti di qualsiasi genere.

24.5 Il Comune adotta appositi provvedimenti per il censimento e la tutela degli ambienti umidi naturali e del reticolo idrografico minore.

Articolo 25 - Tutela del deflusso delle acque

25.1 I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. È consentita, nei periodi di piogge intense, la tradizionale pratica di tagli delle strade sterrate per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche.

25.2 Sono vietate tutte le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi o canali di scolo e di irrigazione in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

25.3 Senza il consenso dell'organo competente è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione dei fossi o canali di scolo che alteri il libero corso delle acque pluviali, pregiudicando il territorio e gli utenti limitrofi. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al consenso scritto del proprietario, conduttore o mezzadro dei fondi interessati.

25.4 È vietato modificare l'assetto ambientale e naturale dei terreni. L'autorizzazione è subordinata al permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione Comunale previo consenso scritto dei confinanti, a condizione che non sia pregiudicato il normale deflusso delle acque pluviali e non sia arrecato danno ai terreni, vie e strade limitrofe.

25.5 Fatte salve particolari disposizioni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, per ragioni di sicurezza della zona e del sito circostante, è facoltà dell'organo

competente modificare, variare o abolire i fossi e i canali di scolo delle acque pluviali. I proprietari, conduttori o mezzadri dei fondi interessati dovranno essere preventivamente informati.

25.6 Le risorse idriche devono essere gestite secondo criteri di solidarietà: l'eventuale sottrazione d'acqua dagli ecosistemi acquatici deve essere limitata esclusivamente allo stretto indispensabile per le necessità irrigue, con la massima riduzione degli sprechi e con la massima efficacia distributiva sul suolo.

Articolo 26 - Spurgo di fossi o canali di scolo

26.1 Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo in fossi o canali pubblici o privati, è fatto obbligo di provvedere a che i fossi o canali siano mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi vegetazione in modo che il deflusso delle acque sorgive o quello delle acque meteoriche, in caso di piogge continue e di piene, avvenga senza pregiudizio e danno alle proprietà confinanti e alle vie contigue.

26.2 I fossi di raccolta delle acque pluviali delle strade nonché i canali e i fossi di irrigazione devono, a cura e spese dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti anche se a destinazione diversa da quella agricola, essere spurgati e puliti una volta l'anno e nel caso si renda necessario anche più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza, oltre alla sanzione per la violazione accertata, il Comune farà eseguire i lavori necessari a spese e cura degli obbligati. Nel caso che i fossi siano di dimensioni insufficienti a contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi dagli stessi proprietari o conduttori dei fondi.

26.3 L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fossi e canali dovrà essere eseguita in epoca e con tecniche atte per quanto possibile ad evitare danni alla fauna e alla flora.

Articolo 27 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni

27.1 I cortili, le aie e gli orti annessi a case rurali isolate o a gruppi di case o a centri frazionali non serviti da fognature comunali, i terreni ad uso agricolo e non agricolo devono avere una pendenza adeguata in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dei tetti.

Articolo 28 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini

28.1 Per lo scavo di fossi e canali per il deflusso delle acque piovane presso il confine dovrà osservarsi una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale.

28.2 Nel caso tra fondi confinanti siano presenti fossi o canali di scolo o di irrigazione, la distanza degli alberi di alto o basso fusto dalla proprietà limitrofa dovrà comunque essere la stessa stabilita dall'articolo 34. Qualora i fossi o canali siano anche costeggiati da strade vicinali di uso pubblico, dovrà osservarsi la distanza riportata al comma 2 dell'articolo 19.

Articolo 29 - Abbeveratoi per animali

29.1 Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato effettuare il lavaggio di indumenti, animali, veicoli e l'immersione di oggetti solidi o di liquidi di qualunque genere. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Articolo 30 - Canali ed altre opere consortili

30.1 Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente Regolamento. In ogni caso, i proprietari, gli utilizzatori o i confinanti di fossi, bealere o canali di irrigazione, sono obbligati a mantenerli in perfetta efficienza e funzionalità, nonché a rimuovere, annualmente o più volte l'anno se necessario, la vegetazione o altri materiali di impedimento al regolare flusso delle acque.

30.2 I proprietari e gli utenti di canali artificiali per l'irrigazione, di scolo e simili esistenti lungo le strade pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle stesse e negli spazi di loro pertinenza.

30.3 L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non derivino danno alle medesime, formando in caso di necessità un controfosso; in ogni caso il livello delle acque deve essere mantenuto di 20 cm inferiore al piano stradale.

30.4 Le variazioni ai canali di scolo e di irrigazione i quali, pur ricadendo in parte o completamente sulla proprietà privata, facciano parte di reti consortili, devono essere autorizzate dal Comune e dagli enti che tali canali gestiscono.

Articolo 31 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora

31.1 È vietato immettere o convogliare nelle acque sia pubbliche sia private qualsiasi liquame o altra sostanza o materia nociva.

31.2 È vietato gettare nei fiumi, torrenti, rii o specchi d'acqua animali morti, carogne e loro rifiuti organici e rifiuti di qualsiasi genere.

31.3 E' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti, le risorgive, i corsi e le condutture delle acque pubbliche e private.

31.4 Il lavaggio dei veicoli è vietato nelle vicinanze di fiumi, torrenti, rii, canali e fossi di irrigazione, fossi stradali, maceratoi e altri ambienti umidi.

31.5 Per la conservazione della biodiversità è fatto divieto di eliminare gli ambienti umidi naturali e artificiali esistenti da più di 50 anni. In particolare è fatto divieto di riempire i vecchi maceratoi della canapa.

31.6 Il Comune adotta provvedimenti per la conservazione di tali ambienti e per la acquisizione degli stessi al patrimonio comunale.

31.7 In caso di ambienti umidi in prossimità di strade di grande traffico il Comune provvede a sue spese all'installazione di protezioni per gli anfibi di tutte le specie.

Articolo 32 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi

32.1 Ai sensi dell'Art. 632 del C.P., è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana, sorgiva o di scolo dal suo corso naturale o riversarla sulle strade nonché ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali di irrigazione se non nei limiti dei propri diritti.

32.2 Nel caso si renda necessario lasciare in asciutta canali irrigui, bealere (anche consortili) e simili per l'esecuzione di lavori, dovrà essere conseguita apposita autorizzazione del Comune, che specifichi quali accorgimenti verranno adottati per evitare il peggioramento delle acque a valle e danni alla fauna e alla flora.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

Articolo 33 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini

33.1 La normativa contenuta nel presente titolo non si applica ai boschi e parchi pubblici e ai piantamenti lungo le strade e le acque pubbliche, che sono oggetto di specifiche disposizioni contenute in altro titolo del presente Regolamento.

33.2 Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si fa riferimento alla classificazione delle piante contenuta nell'articolo 892 del Codice Civile

33.3 Per piantamento si intende la messa a dimora in pieno campo.

33.4 La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa a dimora o al luogo di semina o dell'emergenza della pianta.

Articolo 34 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini

34.1 Le distanze per i piantamenti di piante da legno di alto fusto dovranno essere le seguenti:

- metri quindici dal confine delle proprietà adibite a colture alimentari o foraggere o abitazioni rurali;

- metri tre dal ciglio delle strade interpoderali quando vi sono piantamenti di alto fusto da ambo le parti della strada, previo accordo scritto fra i proprietari confinanti con la strada;

- metri quindici dal confine opposto della strada quando al di là della strada stessa non vi siano piantamenti di alto fusto.

34.2 La vegetazione spontanea (sterpaglia) esistente lungo canali, fossi, colatori, strade e confini con altre proprietà non dovrà essere fatta crescere a distanza inferiore a metri tre e dovrà inoltre essere recisa almeno ogni cinque anni.

34.3 Per i vivai di pioppi fino a quattro anni di età la distanza dal confine di proprietà non potrà essere minore di metri tre.

34.4 Le distanze dei piantamenti di alberi di alto fusto contemplati nel presente articolo dovranno essere osservate anche quando anziché dalla strada i confini della proprietà siano delimitati da rogge, canali e fossi.

34.5 Le piantumazioni limitrofe, previo accordo scritto tra le parti, sono consentite a distanze inferiori a quelle sopra indicate. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa espresso riferimento alle norme previste dall'articolo 892 del Codice civile.

Articolo 35 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua

35.1 Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 6 da fiumi, torrenti e rii. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici e alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.

Articolo 36 - Distanze dai fabbricati

36.1 Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nelle zone agricole gli alberi devono essere piantati ad una distanza dai fabbricati di:

- a) metri 25 per gli alberi di alto fusto;
- b) metri 5 per gli alberi non di alto fusto;
- c) metri 2 per le essenze di cui all'articolo seguente.

Articolo 37 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine

37.1 Salvo diverso accordo tra proprietari, tra fondi confinanti è vietato piantare a distanza inferiore a metri 1 dal confine arbusti, viti, siepi vive, siepi a rescissione, piante da frutta o piante di altro genere con sviluppo in altezza superiore a 2 metri.

37.2 La distanza stabilita dal comma precedente non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio (comune o in proprietà), a condizione che l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

37.3 I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione, dovranno comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante, salvo diverso accordo con detta proprietà.

Articolo 38 - Altre norme in materia di piantamenti

38.1 Il Comune ha la facoltà di indicare nei progetti edilizi di maggiore impatto, compresi quelli di natura residenziale, le specie arboree da impiegare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scopo di riequilibrio ambientale.

38.2 Nei progetti di opere pubbliche o private che prevedono la realizzazione di verde di qualsiasi genere (verde stradale, giardini e via di seguito) dovranno sempre essere indicate le essenze impiegate.

TITOLO VII
MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Articolo 39 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

39.1 Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di comunicazione di malattie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri comunque interessati, di comunicare al Comune la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili alle colture agricole o ai boschi e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano prescritti dai competenti organi.

39.2 Nel caso di infestazione di cancro rosso del platano, processionaria del pino, comparsa del mal d'inchiostro, i soggetti di cui al precedente comma dovranno darne immediata comunicazione al più vicino comando del Corpo Forestale dello Stato o al Sindaco.

Articolo 40 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

40.1 Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Articolo 41 - Lotta alla nottua e alla piralide

41.1 Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del mais, i tutoli del mais ed i materiali residui, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Articolo 42 - Misure contro la metcalfa pruinosa

42.1 Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa ed evitarne la propagazione ai fondi adibiti a colture, i proprietari, conduttori, e chiunque abbia la responsabilità dei terreni incolti invasi da tale insetto, sono obbligati a mantenere pulita una fascia di rispetto di almeno 10 metri di distanza dai terreni confinanti. Nel caso che la larghezza del terreno sia inferiore a metri 10, la pulizia è estesa a tutto il fondo.

42.2 Nel caso in cui l'incolto infestato dalla metcalfa pruinosa sia demaniale, i proprietari o i conduttori dei fondi confinanti potranno provvedere alla pulizia dello stesso, previa comunicazione all'Ufficio Agricoltura del Comune.

Articolo 43 – Misure contro la flavescenza dorata

43.1 I proprietari e i conduttori di vigneti hanno l'obbligo di estirpare le piante con sintomi sospetti di flavescenza dorata e di effettuare due trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore.

43.2 I proprietari dei terreni a gerbido sono tenuti ad estirpare dai propri terreni le piante a vite con sospetti sintomi di flavescenza dorata al fine di non occasionare diffusione di focolai di gravi infezioni alle colture delle viti.

43.3 In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente avvalendosi di propri addetti ed a spese del proprietario del terreno il quale sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 44 - Protezione degli uccelli insettivori

44.1 Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio delle attività venatorie, al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, prenderli o catturarli con trappole o con altri sistemi per impadronirsene.

44.2 I cittadini e in particolare gli agricoltori sono tenuti a collaborare alla attuazione delle misure adottate per la protezione di tali uccelli dal Comune o da altri organismi abilitati.

Articolo 45 - Malattie infettive degli animali

45.1 I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale o al Servizio Veterinario qualsiasi sospetto o casi di malattie infettive o diffuse.

Articolo 46 - Isolamento per malattie contagiose

46.1 Nel caso di malattie infettive o diffuse o in presenza di un minimo sospetto, anche se non è intervenuto il Servizio Veterinario, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando in particolare il contatto con altri soggetti a mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.

Articolo 47 - Distruzione animali morti per malattie infettive

47.1 Fatte salve ulteriori e specifiche prescrizioni del Servizio Veterinario e di Igiene e Sanità Pubblica, la distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di legge.

TITOLO VIII

IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Articolo 48 - Pulizia degli incolti

48.1 Fatti salvi gli obblighi e le facoltà concesse che fanno carico per legge ai responsabili dei terreni destinati a riposo (set aside), i proprietari o comunque chi abbia la responsabilità di appezzamenti di terreno incolti, sia in zone agricole sia in altre zone, in caso intendano pulire tali terreni mediante sfalcio o erpicatura, dovranno evitare tali pratiche nel periodo di nidificazione (1 maggio-15 luglio).

Articolo 49 - Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti - Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale

49.1 La raccolta (sui ghiaioni e) sui greti di (fiumi) rii e torrenti di legname secco trasportato e depositato dalle acque è sempre consentita, a condizione che tale operazione avvenga senza danno per le rive e i fondi confinanti.

49.2 L'Ufficio Comunale competente può affidare a privati, con precedenza agli agricoltori, la pulizia mediante disboscamento di rive di cavalcavia e strade, assegnando come contropartita il legname ricavato. In caso di più soggetti interessati alle operazioni, sarà svolta una gara informale con assegnazione al migliore offerente.

In sede di assegnazione dell'incarico di disboscamento, l'Ufficio Comunale impartirà le prescrizioni necessarie a tutela della fauna e della flora e dell'assetto territoriale.

Articolo 50 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture

50.1 E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzature e rifiuti di qualsiasi genere.

50.2 I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino.

50.3 La distruzione mediante abbruciamento di ristoppie e simili, nonché la combustione di sfalci e ramaglie secchi, con esclusione di qualsiasi tipo di rifiuto è consentita nel rispetto dell'articolo 61.

Articolo 51 - Impiego di fertilizzanti

51.1 L'impiego di fertilizzanti in agricoltura deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili per il reintegro dei terreni.

51.2 Il Comune promuove l'adozione da parte degli agricoltori di tecniche naturali per la restituzione ai terreni della sostanza organica (rotazione delle colture, letamazione, sovescio, compostaggio della frazione organica dei rifiuti).

51.3 Il trasporto e lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o liquami zootecnici derivanti dai cicli produttivi di allevamento animale deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle buone pratiche agricole previste dalla normativa di settore. In ogni caso al termine dello spargimento del letame il fondo dovrà essere tempestivamente lavorato, mentre il liquame di provenienza suina dovrà essere interrato direttamente o, secondo le norme della buona pratica agricola, tempestivamente al fine di contenere le emissioni odorose e le perdite di azoto ammoniacale. L'obbligo di interramento del letame non vige per le superfici a prato o pascolo.

51.4 Lo smaltimento in agricoltura del letame e dei liquami è ammesso esclusivamente nel caso esplicino effetto fertilizzante e siano esenti da sostanze tossiche per le colture e per gli operatori stessi. Durante il trasporto, in nessun modo le deiezioni dovranno cadere sulla pubblica via.

51.5 Nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o l'interramento di liquami zootecnici dovrà essere effettuato durante le ore del mattino.

51.6 E' vietato spargere liquami di provenienza suina a meno di 300 metri dalle zone residenziali previste dal Piano Regolatore, ad eccezione di quelle di Airali e di Madonna della Scala, e a meno di 50 metri dalle abitazioni esterne alle zone residenziali, dalle strade Regionali e Provinciali, da tutti i luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

51.7 Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti si applicano le prescrizioni di cui alla parte 1, paragrafo 1 dell'allegato B del DGPR 18 ottobre 2002 n. 9/R per le aree vulnerabili ai nitrati.

Articolo 52 – Impiego di diserbanti

52.1 L'impiego dei diserbanti deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili, secondo le prescrizioni della normativa di settore.

52.2 Nell'impiego dei diserbanti in qualsiasi parte del territorio comunale saranno scelti quelli più selettivi.

52.3 Il Comune promuove le tecniche colturali finalizzate al contenimento naturale delle erbe infestanti.

Articolo 53 – Impiego di fitofarmaci

53.1 I fitofarmaci possono essere utilizzati soltanto sulle colture alle quali sono specificamente destinati e nei limiti quantitativi prescritti.

53.2 Nel raggio di 50 metri dagli insediamenti urbani, rurali ad uso abitativo o di allevamento degli animali, è vietato distribuire tramite mezzi meccanici o manuali che comportino la nebulizzazione prodotti fitosanitari di qualunque classe tossicologica. Tale divieto non sussiste per i prodotti fitosanitari non classificati.

La distanza è ridotta a 10 metri per le colture che al momento dell'applicazione non superino metri uno di altezza.

53.3 E' fatto obbligo a chi impiega sulle colture prodotti sanitari classificati tossici o molto tossici di disporre lungo i confini del fondo trattato cartelli ben visibili recanti la scritta "Attenzione! Coltura trattata con prodotti fitosanitari".

I cartelli dovranno essere di dimensioni non inferiori a cm. 30 x 40 e i caratteri di scrittura di almeno 5 centimetri.

I cartelli devono essere installati prima delle operazioni, devono rimanere ben visibili e leggibili per tutto il periodo di carenza dei principi attivi e dovranno riportare la data in cui è stato eseguito il trattamento.

53.4 Tutti i trattamenti sono vietati nelle giornate ventose o piovose.

53.5 Il Comune incentiva l'uso di metodi di lotta biologica, integrata e guidata ai parassiti delle piante.

53.6 Il Comune promuove ricerche di interesse locale finalizzate allo sviluppo di tecniche di lotta biologica integrata ai parassiti delle colture di interesse locale.

Articolo 54 – Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente

54.1 E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze venefiche a scopo di protezione agricola, qualora siano potenzialmente dannose alle persone e agli animali, di installare lungo i confini del fondo cartelli di avvertimento ben visibili.

54.2 E' fatto obbligo a chi sparge esche a scopo di protezione agricola di raccogliere e smaltire adeguatamente le carogne degli animali soppressi.

Articolo 55 – Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica – Colonie feline

55.1 E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di alimentare piccioni e animali selvatici di qualsiasi specie, salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente in casi eccezionali.

55.2 E' vietato anche mettere mangimi ed altri cibi alla portata della fauna selvatica.

55.3 La chiusura di granai e silos deve essere curata in modo da evitare che la fauna selvatica si possa alimentare.

55.4 L'eventuale presenza di colonie feline deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL, per i provvedimenti di competenza.

Articolo 56 – Controllo popolazioni di animali

56.1 A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, minilepri, cinghiali, porcastri ecc...), in accordo con gli Enti ed organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna omeoterma.

56.2 I cittadini e in particolar modo gli agricoltori sono tenuti a collaborare allo svolgimento di indagini ed azioni finalizzate al riequilibrio ambientale.

56.3 E' sempre vietato immettere in natura animali di specie alloctone.

56.4 Chi intenda rifiutare un animale di specie alloctona e chi ritrova un animale di specie alloctona è tenuto a conferirlo al Comune per l'invio ad appositi centri di raccolta.

Articolo 57 - Stalle e smaltimento deiezioni animali

57.1 Le stalle con tre o più bovini, equini, asini, muli o suini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita e mantenuta in modo tale da evitare la perdita dei liquidi.

57.2 Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi saranno collocati sul nudo terreno in aperta campagna a conveniente distanza e comunque non inferiore a metri 20 dai corsi d'acqua, oppure in località che non diano luogo per la loro posizione a possibili infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Articolo 58 – Silos foraggio – Molini ed altre attività rumorose

58.1 I silos di mais, altri cereali, erbe ed altri alimenti zootecnici realizzati per l'alimentazione dei bovini devono essere costruiti alle distanze e con le caratteristiche prescritte dal Regolamento edilizio e devono essere gestiti secondo buone tecniche, in modo da evitare lo spandimento di liquami e la diffusione di odori in prossimità delle abitazioni.

58.2 Gli essiccatoi, i molini e le altre macchine utilizzate per la preparazione e la miscelazione dei cereali e dei mangimi devono essere collocati in modo da evitare al vicinato, per quanto possibile, disturbo da rumori e polveri.

Articolo 59 – Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole

59.1 Aie, tettoie, rimesse, locali ed aree a servizio delle aziende agricole devono essere tenuti in condizioni di normale ordine e pulizia, in modo da evitare pericoli igienici per gli animali e la popolazione.

59.2 In particolare, i rifiuti devono essere tenuti separati secondo la loro destinazione alle raccolte differenziate.

59.3 Gli agricoltori, oltre a differenziare i rifiuti domestici come prescritto per tutti i cittadini, conserveranno in modo adeguato per conferirli alle raccolte differenziate i teli delle serre, per quanto possibile puliti, i teli da pacciamatura, i sacchi di plastica, i contenitori dei fitofarmaci, i vasi e le cassette di plastica e cartone.

59.4 Gli animali morti nelle aziende agricole saranno smaltiti secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto o prescritto in caso di morte per malattie infettive.

Le carcasse degli animali da compagnia (esclusi gli equidi) potranno essere sotterrate in terreno di proprietà privata o in aree individuate dal Comune allo scopo, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

59.5 Il Comune potrà richiedere ai soggetti che esercitano attività agricole di dimostrare come sono stati smaltiti i teli e gli imballaggi utilizzati, nonché le carogne degli animali morti.

Articolo 60 – Divieto di accampamento

60.1 A tutela dell'ambiente, dei prodotti selvatici ed a difesa delle risorse agricole e della sicurezza dei cittadini, è vietato utilizzare i terreni coltivati o incolti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i fiumi, torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.

60.2 La disposizione del comma precedente non si applica alla sosta di breve durata limitata alle ore diurne e alla sola giornata previa autorizzazione del proprietario o del conduttore.

Articolo 61 – Prevenzione incendi

61.1 Ai fini del presente articolo, per accensione di fuoco si intende la combustione dei residui vegetali concentrati, raggruppati e localizzati in un unico punto, mentre per abbruciamento è da intendersi la combustione dei residui vegetali sparsi.

61.2 In particolari condizioni meteorologiche di grave pericolosità disposte dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, è vietato dar fuoco a ristoppie, fondi boscati e cespugliati, erba secca o ramaglie, e usare apparecchi a fiamma libera, fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano comunque innescare principi di incendio.

61.3 È comunque sempre vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da zone cespugliate o boscate.

61.4 I residui vegetali possono essere bruciati esclusivamente dal proprietario o dal conduttore del fondo che li ha prodotti e soltanto in spazi liberi e ripuliti da ogni materiale infiammabile, adottando tutte le possibili cautele per evitare la dispersione di braci e scintille. Chi procede alla combustione di residui vegetali deve rimanere sul posto fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

61.5 In aperta campagna, è comunque proibito accendere fuochi a meno di 100 metri da case, ferrovie, strade, vivai, alberi, siepi, campi di cereali prossimi al raccolto, accumuli di paglia, fieno, legname ed altri materiali infiammabili. Per ogni accensione si dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili a difesa della proprietà altrui.

61.6 Fatto salvo il rispetto delle distanze stabilite dai commi precedenti nonché diverse disposizioni nazionali e regionali, l'abbruciamento in pieno campo di ristoppie e simili è vietato dal 30 aprile al 30 agosto.

61.7 Nei fienili e nei luoghi di immagazzinamento di legname, carbone, paglia, fieno ed altro materiale infiammabile è vietato fumare o usare fiamme libere o altre fonti di calore atte a causare principi d'incendio.

Articolo 62 – Alveari

62.1 Gli alveari devono essere collocati ad una distanza di almeno 30 metri dai fondi altrui, dalle ferrovie, dalle strade pubbliche e ad almeno 100 metri dalle abitazioni.

L'ingresso degli alveari deve essere collocato in direzione opposta rispetto alle abitazioni e ai manufatti che si intendono proteggere.

62.2 La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 4 metri o siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità e la cui altezza non sia inferiore ad almeno 4 metri.

62.3 Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derogate purché vi sia il consenso scritto tra i proprietari confinanti.

Articolo 63 – Cani da guardia

63.1 I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva non possono essere lasciati liberi.

63.2 I proprietari di tali cani sono comunque tenuti al rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana a tutela del benessere animale.

63.3 I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.

TITOLO IX

TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

Articolo 64 – Prodotti selvatici

64.1 Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti selvatici i prodotti del sottobosco come definiti e protetti dalla legislazione vigente (funghi epigei, funghi ipogei, muschi, fragoline) e ancora tarassaco, valeriana, luppolo, barba di becco, assenzio, tanaceto ("tnea"), bubbolino ("cuièt"), more di rovo, bacche di sambuco, chioccioline, rane e altri prodotti tradizionalmente oggetto di raccolta a scopo alimentare.

64.2 La raccolta dei prodotti selvatici deve avvenire con modalità tali da assicurare la conservazione della pianta e da non impoverire la specie.

TITOLO X

SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 65 – Sanzioni

65.1 Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 – Art. 7 D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal comma 7 bis dall'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

65.2 Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

65.3 Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

65.4 Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alle proprietà comunali o demaniali, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso o del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria